



**COMUNE DI SALGAREDA**  
PROVINCIA DI TREVISO

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**Adunanza Straordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica**

**Oggetto:** ASCO HOLDING S.P.A. PROPOSTA MODIFICA STATUTO SOCIETARIO.  
APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore 20:32 nella Sala delle adunanze Consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

	Presenti/Assenti	
FAVARETTO ANDREA	Presente	
POLINEDRIO CARMELA	Presente	
COIRO MICHELE	Presente	
BERTOCCO GUERRINO	Presente	
SEGATTO ROSSELLA	Presente	
SARTORI MARTINA	Presente	
RORATO LUCA	Presente	
BORSOI MARIA DOLOS	Presente	
TRAVERSO DANIELE	Presente	
DE PICCOLI WALTER	Presente	
GIACOMINI GIOVANNA	Assente	
BONATO FILIPPO	Assente	
NARDER MATTEO	Presente	
	Presenti 11	Assenti 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Giuliani Pierantonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, nella sua qualità di SINDACO del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 24 OTTOBRE 2019**

**OGGETTO: ASCO HOLDING S.P.A. PROPOSTA MODIFICA STATUTO SOCIETARIO. APPROVAZIONE**

Il Sindaco alle ore 20.32 chiede al Segretario Comunale di effettuare l'appello.

Il Segretario, svolta l'incombenza e constatato il quorum costitutivo, invita il Sindaco a dare inizio ai lavori.

Il Sindaco, letto il punto 1) all'Ordine del Giorno passa all'illustrazione dell'argomento e giustifica la seduta di Consiglio Comunale ad un unico punto con la necessità di partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Asco Holding che la società ha convocato per il giorno 25 ottobre p.v. al fine di deliberare una modifica statutaria, con l'introduzione di un nuovo art. 21 denominato "Assemblea dei soci pubblici" e il conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi; precisa inoltre che è competenza del Consiglio Comunale, una volta approvata la modifica, incaricare il Sindaco di votarla nell'Assemblea soci.

Il Sindaco poi informa che, nella stessa seduta verrà approvato anche il bilancio d'esercizio e resa nota la quantificazione dei dividendi spettanti ai vari Comuni soci; segnala altresì che nella proposta di delibera, è previsto pure che, oltre all'approvazione della modifica statutaria, il Sindaco sia autorizzato anche ad un eventuale rinvio del punto stesso.

Il Sindaco fa inoltre presente che già ci sono state molte polemiche riguardo la convocazione di Consigli Comunali in seduta urgente effettuata da altri Comuni e, anche alla luce di questo, sono stati rispettati i termini per la convocazione della seduta ordinaria; prosegue poi con la lettura della proposta ed, in particolare, del nuovo art. 21 dello statuto.

Al termine della lettura, il Sindaco comunica che la modifica proposta ottempera quanto auspicato dal Consiglio di Stato nella pronuncia d'appello e ricorda che il Comune è patrocinato per la vicenda Asco Holding/Plavisgas dagli Avvocati Borra-Quarneti; ad ulteriore supporto, il Comune di Villorba, proprio in vista delle delibere di modifica statutaria, ad ulteriore supporto dei Comuni che contribuiranno pro-quota alle spese (300 euro circa) ha provveduto a richiedere un parere pro-veritate del prestigioso Studio Legale Bonelli Errede di Milano di cui richiede l'allegazione a verbale nella versione precisata nella comunicazione di errata corrige "*Sia di supporto alle valutazioni del Consiglio Comunale di ..... Salgareda*".

Il Segretario Comunale procede, dopo averlo sottoscritto e denominato allegato 1), ad allegare il parere al verbale nonché, su richiesta del Sindaco, espone all'Assemblea una sintesi del parere stesso che, quale aspetto pregnante, afferma l'esclusione del rischio di offerta pubblica di acquisto delle azioni a seguito della modifica statutaria.

Il Sindaco completa l'esposizione facendo presente che la proposta ha incassato anche il parere favorevole dell'Organo di Revisione e, per approfondire, comunica, di aver stampato i Curriculum Vitae degli Avvocati citati al fine di verificare la professionalità degli stessi.

Infine il Sindaco conclude il proprio intervento comunicando che, da voci di corridoio, il dividendo azionario spettante a Salgareda ammonterebbe a circa 450.000 euro

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere De Piccoli chiede chiarimenti al Segretario Comunale circa la considerazione del Revisore Unico, nel parere emesso, relativa ad "*alcune perplessità sulle modalità di convocazione da parte degli organi della società, in prima e seconda adunanza, con termini che non*

*consentivano oggettivamente ai soci di partecipare alla prima seduta, dalla proposta di delibera di Consiglio e della documentazione allegata.....”;* continua sostenendo che l’art. 21, pur non essendo di facile comprensione, sembrerebbe, tuttavia, rafforzare la compattezza dei soci all’interno di Asco Holding in modo i Comuni possano partecipare all’assemblea in maniera adeguata ed evitare, dal punto di vista giuridico, il ripetersi di quanto successo in passato; sottolinea il breve tempo concesso da Asco Holding per la convocazione dell’Assemblea, e di conseguenza, per i Comuni per la convocazione dei relativi Consigli Comunali volti all’approvazione della modifica statutaria e riconosce al Comune di Salgareda, nonostante il parere del Revisore pervenuto all’ultimo momento, di aver convocato con utile anticipo la seduta.

Il Consigliere De Piccoli termina il proprio intervento dichiarando il voto favorevole della minoranza alla modifica statutaria, stante l’importanza della conservazione della quota societaria da parte dell’Ente in questa importante realtà.

Il Segretario Comunale risponde condividendo quanto affermato dal Revisore nel suo parere e ricostruisce, a vantaggio dell’Assemblea, l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in ordine al verificarsi delle condizioni di controllo analogo sulle società partecipate da parte degli Enti; in particolare fa presente che la sentenza del Consiglio di Stato in questione, ha innovato i precedenti orientamenti che vedevano la realizzazione del controllo analogo, anche in una situazione di partecipazione pulviscolare, senza strumenti previsti ad hoc volti a definire la convergenza su un voto unitario ed omogeneo.

Al termine dell’ultimo intervento il Sindaco, ravvisata l’assenza di ulteriori osservazioni, pone in votazione il punto all’Ordine del Giorno.

**Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge: Astenuti 0, Favorevoli n. 11, Contrari 0**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Dato atto che** il Comune di Salgareda è socio con partecipazione pari al 2,2% del capitale sociale di Asco Holding S.p.A.;

**Preso atto** dell’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Asco holding s.p.a in prima convocazione il giorno giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 10.00 e in seconda convocazione il giorno venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 10.00, registrato a protocollo in data 2 ottobre 2019 con il numero 11817;

**Dato atto che** il punto 2 all’ordine del giorno prevede quanto segue: *“Modifica dello statuto mediante introduzione, su impulso di alcuni soci alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21 “Assemblea dei soci pubblici”, con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi; deliberazioni inerenti e conseguenti”;*

**Atteso che** con nota del Presidente della società Asco Holding S.p.A., acquisita al protocollo Comunale in data 10/10/2019, con n. 12275, è stata riportata la modifica statutaria che, su impulso di alcuni Soci, è stata approvata dal Consiglio di amministrazione e che viene portata all’approvazione dell’Assemblea dei Soci di Asco Holding S.p.A., così come di seguito indicata:

*Art. 21 - "Assemblea dei Soci Pubblici" - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.";*

**Richiamata** la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, nella decisione n. 578/2019 del 23 gennaio 2019, laddove si afferma che *"si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari"*;

**Vista** la propria deliberazione n. 15 del 8 luglio 2019, all'oggetto "Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 e modifiche alla delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 (C.C. n. 15/2018) e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 2018 ex art. 20 del TUSP (CC n. 27/2018). Indicazione di modifica statutaria ad Asco Holding s.p.a.";

**Preso atto** che nella predetta deliberazione veniva, nelle premesse, **"SOTTOLINEATO che** in ogni caso, il C.D.A. di Asco Holding S.p.A. dovrà predisporre ed adottare, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi...*omissis*" e veniva disposto al punto 3 del deliberato, **"Di approvare** il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società Asco Holding S.p.A., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria.... *omissis*";

**Ritenuto** che la modifica dell'art. 21 dello Statuto, avente ad oggetto "Assemblea dei Soci Pubblici", così approvata dal Consiglio di amministrazione della Società in esito all'indirizzo espresso da questo Comune, nel costituire una sorta di organo speciale come prospettato dal Consiglio di Stato nella decisione n. 578/2019, consenta di salvaguardare la detenzione pubblica della società nel rispetto della normativa vigente;

**Atteso** che alcuni sindaci dei Comuni soci, stante il brevissimo preavviso della convocazione assembleare, si sono determinati a richiedere al Presidente della società un rinvio della comunicazione esclusivamente per la trattazione del solo punto riguardante la modifica statutaria attesa la loro difficoltà a convocare in tempo utile il Consiglio per l'approvazione della modifica statutaria;

**Acquisito** il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione dell'ente espresso ex art. 239 comma 1 lett. b) punto 3;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal competente responsabile ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**Appurata** la propria competenza in materia ex art. 42 del D.lgs. 267/2000 comma 2 lett. e);

**Visto** il d.lgs. N. 175/2016;

### **DELIBERA**

- 1. Di approvare**, per i motivi illustrati in premessa, la proposta di modifica allo Statuto della Società Asco Holding S.p.A. come di seguito riportata e trasmessa dalla citata società con nota acquisita al protocollo comunale il 10/10/2019, al n. 12275:  
*"Art. 21 - Assemblea dei Soci Pubblici - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.";*
- 2. Di dare** mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Salgareda, di approvare la modifica sopra riportata in sede di Assemblea straordinaria di Asco Holding S.p.A., convocata in data 25/10/2019, con la possibilità per lo stesso di porre in essere eventuali modifiche formali e non sostanziali che dovessero essere dovute a norme o prassi di legge in sede di stipula notarile nonché di aderire ad eventuali rinvii di convocazione qualora proposti in sede di assemblea - al fine di ottenere il numero di voti necessari per

l'approvazione della modifica statutaria - autorizzandolo fin da ora ad approvare la modifica statutaria anche nell'eventuale nuova data di convocazione;

3. **Di trasmettere** copia della presente alla società Asco Holding S.p.A.;
4. **Di pubblicare** il presente atto all'albo pretorio on line per 15 giorni, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Società partecipate" del sito Internet comunale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013.

*Successivamente,*

***Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge: Astenuti 0, Favorevoli n. 11, Contrari 0***

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/200, stante l'urgenza dovuta alla imminente celebrazione dell'assemblea societaria.

ALLEGATO 1  


Parere pro veritate

RISERVATO

Spettabile  
Comune di Villorba  
Piazza Umberto I, 19  
31020 Villorba (TV)  
Alla cortese attenzione del Sindaco, Dott. Marco Serena

17 Ottobre 2019

Oggetto: La modifica statutaria sottoposta all'assemblea dei soci di  
Ascoholding S.p.A. – esclusione obbligo di OPA e recesso

SOMMARIO

1. Premessa .....	1
2. La sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019.....	2
3. Il testo della modifica statutaria proposta .....	3
4. Analisi della modifica statutaria proposta sotto i profili (i) OPA; (ii) recesso .....	5

1. PREMESSA

L'assemblea di Asco Holding S.p.A. (“Asco Holding” o la “Società”) è stata convocata, su impulso di alcuni soci, al fine di approvare una modifica statutaria per recepire talune indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 del 23 gennaio 2019.

Ci è stato chiesto di esprimere un parere se la suddetta modifica statutaria:

- (i) faccia sorgere in capo ai Comuni soci e ad Ascoholding l'obbligo di lanciare, per effetto delle modifiche di *governance*, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (“OPA”) sul capitale di Ascopiave (il “Rischio OPA”); e
- (ii) determini un nuovo diritto di recesso a favore dei Comuni soci di Asco Holding (il “Rischio Recesso”).

## 2. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 578/2019

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR di annullamento delle delibere di alcuni Comuni soci di Asco Holding che avevano individuato nella fusione della Società con Asco TLC S.p.A. un'adeguata misura di razionalizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 (il "Decreto Madia").

I motivi di appello dei Comuni sono stati però ritenuti "parzialmente fondati" dal Consiglio di Stato, il quale ha formulato una diversa motivazione della decisione di annullamento.

Più precisamente, il TAR, nella sentenza n. 363/2018, aveva ritenuto che le partecipazioni dei Comuni in Asco Holding non potessero essere mantenute ai sensi del Decreto Madia per due ragioni:

- (i) in primo luogo, perché Asco Holding opera, indirettamente, nei settori della vendita del gas e dei servizi di telecomunicazione, i quali non costituiscono, secondo il TAR, un "servizio di interesse generale" stante il carattere commerciale di tali attività; e
- (ii) in secondo luogo, perché le partecipazioni detenute dai singoli Comuni nel capitale di Asco Holding sono molto piccole (hanno natura "pulviscolare"), sicché, in assenza di patti parasociali o di previsioni statutarie che attribuiscono il controllo ad alcuni soci, i Comuni, sempre secondo il TAR, non potrebbero influire sulle decisioni strategiche della società partecipata e, dunque, perseguire le finalità istituzionali richieste dal Decreto Madia. Il TAR ha quindi posto come condizione necessaria al fine di consentire ai Comuni soci di mantenere la loro partecipazione in Asco Holding la presenza di "convenzioni, patti parasociali o di sindacato idonei a garantire il controllo congiunto dei soci pubblici" sulla Società (1).

Il Consiglio di Stato, pur confermando la decisione di annullamento del TAR, ha assunto una

---

(1) Più in dettaglio, secondo il Tar sono ritenuti indici di sussistenza del controllo congiunto dei soci pubblici sulla Società: (a) il potere di «influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi»; (b) il potere di «definire gli indirizzi operativi sui servizi affidati, vincolanti per il consiglio di amministrazione della società»; (c) il potere di proporre al consiglio di amministrazione «specifiche iniziative inerenti all'esecuzione dei singoli contratti di servizio e di poteri di veto sulle deliberazioni del c.d.a. riguardanti l'attuazione del contratto di servizio»; (d) l'attribuzione del potere all'assemblea di «formulare indirizzi vincolanti in ordine al piano industriale e agli atti più significativi relativi all'erogazione dei servizi».

posizione:

- (i) quanto al primo punto, *nettamente* diversa dal TAR, in quanto il Consiglio di Stato ritiene che la vendita del gas e i servizi di telecomunicazione possano, secondo la valutazione dei Comuni, rispondere ad un “interesse economico generale” e, pertanto, la presenza dei Comuni in questi settori non è vietata ai sensi del Decreto Madia;
- (ii) quanto al secondo punto, almeno sulla base della formulazione letterale della sentenza, *parzialmente* diversa dal TAR:
  - *da un lato*, infatti, il Collegio condivide in principio la posizione del TAR secondo cui un azionariato “polverizzato” sarebbe inidoneo a consentire ai soci pubblici di “*effettivamente incidere sulle decisioni strategiche della società*”, traducendosi necessariamente in una “*debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa*”;
  - *dall'altro lato*, però, il Consiglio di Stato, non sembra – a differenza del TAR – richiedere in modo esplicito un “controllo congiunto” dei Comuni su Asco Holding ai fini del rispetto del Decreto Madia. In particolare, la decisione del Consiglio di Stato menziona espressamente, quali possibili strumenti di coordinamento tra soci pubblici, “*la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale che, al pari delle assemblee speciali di cui all'articolo 2376 c.c. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti di cui all'articolo 2415 c.c.) sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici*”.

### 3. IL TESTO DELLA MODIFICA STATUTARIA PROPOSTA

Il testo della clausola statutaria, già approvato dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding è il seguente:

*Art [\*] - “Assemblea dei Soci Pubblici”*

*Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o, ciascuno di essi, il “Socio Pubblico”) dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà*

*l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.*

In sintesi:

- (i) viene proposta la creazione di un'assemblea di soli soci pubblici da convocarsi ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico;
- (ii) l'assemblea dei soci pubblici ha natura consultiva, finalizzata a coordinare e rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, e non condiziona in alcun modo l'approvazione e l'efficacia delle delibere dell'assemblea generale <sup>(2)</sup>;
- (iii) nel contesto di tale assemblea possono essere designati uno o più rappresentanti a cui ciascun socio pubblico, qualora lo desideri, può conferire delega per rappresentarlo in assemblea generale votando conformemente all'indirizzo espresso dall'assemblea dei soci pubblici; e
- (iv) in via residuale, si applicano le regole che disciplinano l'assemblea straordinaria ai sensi di legge <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Questo elemento la differenza dall'assemblea speciale dei portatori di azioni di categoria di cui all'articolo 2376 c.c., le cui delibere condizionano l'efficacia delle decisioni dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti degli azionisti speciali.

<sup>(3)</sup> In termini di *quorum*: (i) in prima convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, e (ii) in seconda convocazione, l'assemblea è costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

4. ANALISI DELLA MODIFICA STATUTARIA PROPOSTA SOTTO I PROFILI (I) OPA; (II) RECESSO

5.1. La modifica statutaria proposta non comporta Rischio OPA

E' opportuno ricordare che l'obbligo di lancio di un'OPA scatta in presenza di due requisiti: (i) un cambio del controllo sulla quotata, accompagnato da (ii) un acquisto di azioni.

Più precisamente:

- (i) un eventuale cambio di controllo su una società *holding* che detiene una partecipazione in una società quotata superiore alla soglia OPA (il 25% per Ascopiave) comporta un obbligo di OPA su tutte le azioni della società quotata in capo al soggetto che acquisisce il controllo della *holding* (cosiddetto "acquisto indiretto");
- (ii) l'obbligo di OPA sorge, in via solidale, a carico del soggetto che acquisisce il controllo della *holding* e dei soggetti che sono considerati "agenti di concerto" con il medesimo quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati *anche da uno solo di essi*, una partecipazione complessiva superiore alla soglia OPA;
- (iii) ai fini OPA, *si presumono* in ogni caso soggetti agenti di concerto, tra l'altro (a) gli aderenti ad un patto parasociale, (b) un soggetto, il suo controllante, le società da esso controllate e soggette a comune controllo, (c) una società e i suoi amministratori e direttori generali;
- (iv) qualora i soggetti agenti di concerto siano parti di un patto parasociale, l'obbligo di OPA sorge solo nel caso in cui *almeno uno* di tali soggetti abbia effettuato acquisti di azioni della società quotata nei 12 mesi precedenti la stipula del patto.

Ricordati questi principi generali, nel caso di specie, il controllo su Ascopiave è attualmente esercitato, ai fini della normativa sull'OPA, da Asco Holding (la quale non è soggetta al controllo di alcuno dei propri soci), e non dai Comuni.

Per aversi un obbligo di OPA nel caso di specie devono dunque ricorrere due fattispecie: (i) un passaggio del controllo da Asco Holding ai comuni; accompagnato da (ii) un acquisto di azioni da parte dei Comuni avvenuto nei dodici mesi precedenti.

Con riferimento al secondo requisito (**acquisto di azioni**), abbiamo assunto, del tutto

prudentemente tenuto conto di un quadro normativo e interpretativo incerto, che tale acquisto vi sia stato in quanto nel mese di luglio 2019, nel contesto della procedura di liquidazione dei soci di Asco Holding che hanno esercitato il diritto di recesso in natura, sono state assegnate azioni Ascopiave ad alcuni soci parzialmente recedenti (e, pertanto, ancora presenti nella compagine societaria).

Alla luce di quanto sopra, al fine rispondere al quesito è cruciale verificare se la modifica statutaria proposta sia idonea ad integrare il primo requisito, e cioè a determinare una **variazione del controllo** su Asco Holding, ed in particolare il passaggio da una situazione (come quella attuale) di "non controllo" di nessuno dei Comuni sulla Società ad un controllo congiunto di due o più Comuni su Asco Holding e, quindi, indirettamente su Ascopiave.

La risposta a questa domanda è semplice, stante la natura meramente consultiva, come esplicitato chiaramente dalla clausola statutaria, dell'assemblea speciale, la quale ha la funzione di consentire ai comuni di meglio organizzare e coordinare la propria azione ma non può, in quanto tale, modificare l'attuale assetto di controllo di Asco Holding.

In sostanza, la situazione di oggi, in cui nessun socio è in grado, da solo o insieme ad altri, di imporre la propria volontà sull'assemblea di Asco Holding resta immutata anche a seguito dell'introduzione dell'assemblea speciale con funzione consultiva.

È quindi certo che la modifica statutaria proposta non comporta obblighi di OPA.

## 5.2. La modifica statutaria proposta non comporta Rischio Recesso

Ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera (g), c.c. "*Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti [...] le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione*".

Nella fattispecie, la natura meramente consultiva dell'organo sociale di cui si propone l'introduzione esclude qualsiasi variazione dei diritti partecipativi dei soci – in quanto, come detto, facilita il coordinamento dell'azione dei soci pubblici ma non comporta influenza di alcuno di essi sulle decisioni dell'assemblea generale - e, pertanto, non spetterà il diritto di recesso per coloro che non dovessero concorrere all'approvazione della relativa delibera assembleare.


\*\*\*

In conclusione, ci pare che l'adozione della modifica statutaria elaborata su impulso di alcuni Comuni e di concerto con essi non esponga Asco Holding ad alcun Rischio OPA o Rischio Recesso, e quindi rispetti questi vincoli assolutamente essenziali per la Società.

\*\*\*

Ci auguriamo che la presente nota sia di supporto alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding e restiamo a disposizione per quanto possa occorrere.

BonelliErede



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.TO FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Giuliani Pierantonio

---

**PARERI E VISTI**

in ordine alla Regolarità tecnica - parere Favorevole  
li', 16-10-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.TO Giuliani Pierantonio

in ordine alla Regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria - parere Favorevole  
li', 16-10-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.TO Barucco Demis

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria

**ATTESTA**

**31 OTT 2019**

CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
F.TO Pillon Paola

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

li,

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
F.TO Pillon Paola

---

**Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo**

**31 OTT 2019**

li, .....

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA  
Pillon Paola

